



REPUBBLICA ITALIANA

202/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Pierpaolo GRASSO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. **59460**
del ruolo generale, proposti da:

- **Procura regionale della corte dei Conti per l'Abruzzo** contro
Cristini Carlo;

appellante principale

- **CRISTINI Carlo**, nato a Guardiagrele (CH) il 27 luglio 1955, c.f. CRSCRL55L27E243M, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Iuliis, c.f. DLSLSN61M02C632A, pec avv.alessandrodeiuliis@pec.ordineavvocatichieti.it e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio a Chieti, Corso Marruccino n. 198, come da mandato in calce all'atto di appello incidentale contro Procura regionale Abruzzo e Procura generale della Corte dei conti;

appellante incidentale

avverso

la sentenza n. 239/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, depositata l'11 ottobre 2021.

Visti l'appello principale, l'appello incidentale, gli atti e i documenti di causa;

uditi, all'udienza del 24 marzo 2023, il relatore Cons. Fabio Gaetano Galeffi, il V.P.G. Marco Smiroldo e l'avv. Alessandro De Iuliis, per Cristini Carlo.

FATTO

Con atto di appello del 20 ottobre 2021, la Procura regionale per l'Abruzzo della Corte dei conti ha impugnato la sentenza n. 239/2021 della Sezione giurisdizionale territoriale, che ha condannato Cristini Carlo al pagamento di euro 5.000 in favore della Provincia di Chieti per danno erariale indiretto subito dall'ente di appartenenza per l'utilizzo irregolare di contratti di somministrazione di personale.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 9 marzo 2021, la Procura regionale Abruzzo ha contestato a Cristini Carlo, quale dirigente della Provincia di Chieti, una ipotesi di danno erariale per l'importo di euro 23.294,38 derivante dal pagamento di un debito fuori bilancio riconosciuto dalla stessa amministrazione provinciale di Chieti con deliberazione consiliare n. 30 del 16 giugno 2016, al fine di far fronte alla

soccombenza riportata in un giudizio civile concluso con sentenza del Tribunale di Chieti n. 403 del 19 giugno 2014; in tale sentenza veniva stabilito che l'amministrazione provinciale non aveva dato prova della temporaneità ed eccezionalità del ricorso alla prestazione di lavoro interinale nei confronti di uno stesso lavoratore per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 dicembre 2010 per effetto di contratti di somministrazione di lavoro, stipulati mediante un'operazione negoziale trilaterale per tramite di due società di somministrazione; il Giudice civile ha riconosciuto allo stesso lavoratore un risarcimento di euro 17.244,71 (pari a 12 mensilità di retribuzione ai sensi dell'art. 32 della l. n. 183/2010) oltre interessi e spese di lite per euro 4.015,00 e accessori, per un totale complessivo di euro 23.294,38.

La Procura regionale appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado abbia proceduto ad una riduzione dell'addebito, rimarcando che gli argomenti desumibili dalla sentenza impugnata (partecipazione di altri soggetti) non sarebbero sufficienti per procedere ad una diversa e più favorevole determinazione del danno nei confronti del convenuto rispetto a quello contestato, in quanto la responsabilità è in capo al dirigente ai sensi dell'art. 107, comma 6, del d. lgs. n. 267/2000 e, d'altro canto, non si potrebbe estendere ai titolari di organi politici.

Con atto del 27 dicembre 2021, il signor Cristini Carlo ha proposto appello incidentale avverso la sentenza in epigrafe, ritenendo la stessa erronea, illegittima, iniqua e lesiva di diritti e svolgendo i

seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 52 R.D. 1214/1934 e 1, co. 1bis, l. n. 20/94, sotto il profilo dell'esercizio non proporzionato del potere di riduzione dell'importo oggetto di risarcimento, rispetto al grado della colpa concorrente; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 52 R.D. 1214/1934 e 1, co. 1bis, l. n. 20/94, sotto il profilo dei vantaggi ottenuti dall'Amministrazione; concludendo: in rito, disporre la riunione del presente giudizio d'appello a quello promosso dal Procuratore Generale con atto di appello avverso la medesima sentenza, notificato in data 26.10.21; in via principale, riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, in sede rescissoria, esercitare il potere-dovere riduttivo di legge abbattendo ulteriormente la somma oggetto di condanna, così da riflettere una quota di responsabilità colposa concorrente in capo all'appellante incidentale non superiore al 5%; in via subordinata, sempre nel legittimo e proporzionato esercizio del potere-dovere riduttivo di legge, abbattere ulteriormente la somma oggetto di condanna, nella misura ritenuta di Giustizia; in via subordinata istruttoria, disporre c.t.u. contabile volta a verificare il delta tra il costo del lavoro globale di un'unità lavorativa assunta a tempo indeterminato dal 2001 in poi, rispetto alla spesa sostenuta per l'applicazione del lavoratore somministrato; con vittoria di spese.

La Procura generale ha reso in data 1° marzo 2023 le proprie conclusioni sull'appello incidentale di Cristini Carlo, chiedendo la riunione dell'appello principale del Procuratore regionale con

l'appello incidentale stesso e ha dedotto l'infondatezza dei motivi dell'appello di controparte; il primo motivo sarebbe da respingere per essere la motivazione del provvedimento giudiziale condivisibile e priva di vizi logico-ricostruttivi; il secondo motivo sarebbe parimenti da respingere, in quanto la parte non avrebbe assolto all'onere della prova sulla compensazione, in funzione di una valenza modificativa o estintiva della pretesa erariale; ha chiesto quindi che l'appello incidentale sia respinto, con condanna alle spese.

Cristini Carlo ha depositato comparsa di costituzione e risposta in data 12 marzo 2023, contrastando le avverse argomentazioni dell'appello del Procuratore regionale in ordine ad un presunto mero arbitrio in cui sarebbe incorso il Giudicante di primo grado, il quale, al contrario, avrebbe correttamente evidenziato le speciali ragioni di difficoltà e le circostanze oggettive che avevano portato all'utilizzo del contratto di somministrazione di personale; sarebbe inoltre carente la configurazione della colpa grave, per il grande e particolare disagio lavorativo in cui si è trovato ad operare; i contratti di avviamento alla somministrazione non erano inoltre nominativi ed erano le società di somministrazione a designare le persone per far ricoprire le posizioni di lavoro, con una scelta a carattere esclusivo; la continuità della prestazione di lavoro sarebbe dipesa quindi da una libera scelta della società di somministrazione; né vi era un sovraordinato potere ispettivo o di revisione da parte del deducente, il cui principale assillo era quello di garantire i

servizi, anche in funzione delle nuove incombenze assegnate dal d. lgs. n. 112/1998 per il passaggio di funzioni dallo Stato alla provincia; altri soggetti e componenti interni dell'amministrazione provinciale - in particolare la Giunta Provinciale, il Settore Risorse Umane e il Settore Affari Legali - avrebbero dato luogo all'utilizzo di personale in somministrazione; il deducente ing. Cristini, quale dirigente del settore viabilità, avrebbe avuto ristrettissimi margini di interferenza sul quadro fattuale e burocratico-giuridico della vicenda in contestazione; infine con l'utilizzo del personale in somministrazione vi sarebbe stato un vantaggio per l'amministrazione, tanto che il convenuto aveva formalmente chiesto una c.t.u. per valutare la differenza di spesa con personale dipendente a tempo indeterminato; ha chiesto quindi di rigettare l'impugnazione proposta dalla Procura Regionale, con vittoria di spese.

All'odierna udienza del 24 marzo 2023, preliminarmente il P.M. ha fatto rilevare che l'appello incidentale è stato presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione a controparte, per cui lo stesso appello incidentale è da ritenere inammissibile ai sensi del c.g.c.. Per il resto le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dalla Procura regionale avverso la sentenza n. 239/2021 della Sezione

regionale Abruzzo, che ha condannato Cristini Carlo, in qualità di ex dirigente della Provincia di Chieti, al risarcimento di euro 5.000,00 come valutato in via equitativa dalla Sezione territoriale, per il danno indiretto subito dall'amministrazione provinciale a seguito di un riconoscimento di debito fuori bilancio conseguente a condanna in sede civile in causa di lavoro intentata da una unità di personale che aveva prestato servizio attraverso lo strumento del contratto di somministrazione.

In via preliminare, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., il Collegio dispone la riunione dei giudizi conseguenti all'appello principale e all'appello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale, in quanto notificato a controparte oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'appello principale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 184, comma 4, c.g.c., ove si dispone che l'impugnazione incidentale deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione. Poiché tra il 20 ottobre 2021 (data di notificazione dell'appello principale della Procura regionale a Cristini Carlo) e il 27 dicembre 2021 (data di notificazione dell'appello incidentale di Cristini Carlo alla Procura) sono trascorsi più di sessanta giorni, l'impugnazione incidentale incorre nella sanzione della decadenza, prescritta dalla legge, e quindi è dichiarata inammissibile.

Con l'unico motivo di impugnazione, la Procura regionale Abruzzo ha chiesto che l'importo della condanna per euro 5.000 riportata da Cristini Carlo in primo grado venga rideterminata in euro 23.294,38 in misura pari a quanto richiesto nel libello introduttivo del giudizio, ritenendo il prevenuto responsabile dell'intero danno derivante dalla sentenza n. 403/2014 resa in sede civile dal Tribunale di Chieti e recante condanna dell'amministrazione al pagamento dei danni per l'illegittimo trattenimento in servizio di un lavoratore assunto mediante una pluralità di contratti di somministrazione.

Il provvedimento giudiziale della Corte dei conti impugnato in questa sede ha statuito, sul presupposto che i contratti di somministrazione siano stati irregolari per l'assenza di prova circa i requisiti di temporaneità ed eccezionalità delle esigenze di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, che la condotta del convenuto abbia violato le disposizioni in materia di impiego di personale dipendente, a causa dell'uso distorto dello strumento del contratto di somministrazione, destinato ad esigenze temporanee ed eccezionali e invece protratto per oltre otto anni, senza procedere alla copertura dei servizi facendo ricorso agli ordinari strumenti di utilizzo del personale. In ordine alla quantificazione del danno, la Sezione territoriale ha valutato il concorso nell'evento dannoso di una pluralità di fattori concausali, a seguito della partecipazione alla vicenda dannosa di soggetti collocati ai diversi livelli decisionali, non coinvolti nel giudizio di responsabilità, ed ha quindi

determinato il risarcimento nell'importo di euro 5.000.

La censura svolta dalla Procura regionale è incentrata non sull'utilizzo di lavoratori interinali, ma sull'illegittimità, perpetrata con colpa grave, nella gestione di un singolo lavoratore per un lungo periodo. Secondo l'appellante, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe quindi incoerente e non idonea a sostenere l'esito finale di riduzione dell'addebito, in quanto l'attuale appellato avrebbe potuto utilizzare altre forme di impiego di personale senza procedere a stipulare contratti per il lungo periodo in contestazione. Infine non avrebbe rilievo, secondo la Procura regionale, la carenza di personale, né verrebbero in rilievo compiti "in parte nuovi" attribuiti all'amministrazione provinciale.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Benché la sentenza gravata si limiti a procedere ad una valutazione equitativa del danno, con evidente applicazione dell'art. 1226 c.c., le ragioni che hanno condotto il Giudice di primo grado, dopo aver affermato la responsabilità del convenuto, a ridurre l'importo del danno addebitato al convenuto stesso sono da riferire alla circostanza del concorso di altri soggetti facenti parte dell'amministrazione provinciale e all'esigenza di garantire la continuità del servizio nel settore di competenza (viabilità stradale), in considerazione dell'obiettiva carenza di organico e per l'indifferibilità dei compiti, in parte nuovi, di competenza della Provincia. Di qui, la riduzione della condanna ad euro 5.000 rispetto ad euro 23.294,38 richiesti in citazione.

I motivi per rideterminare l'entità del danno si manifestano condivisibili.

Oltre all'ing. Cristini, altri soggetti dell'amministrazione provinciale, non evocati in giudizio, hanno concorso alla realizzazione della condotta dannosa, ed in particolare il settore finanziario e il settore personale.

L'assegnazione dello stesso lavoratore mediante più contratti di somministrazione in un arco di tempo pluriennale era inoltre una circostanza che non dipendeva in senso stretto da un atto volitivo dell'ing. Cristini, ma derivava da scelte imprenditoriali delle due società di somministrazione che si sono avvicinate nel periodo di durata dei contratti di lavoro.

Dalla documentazione in atti non emerge che l'entità dell'organico di personale fosse sufficiente per far fronte alle incombenze assegnate al settore diretto dall'ing. Cristini, in concomitanza con i nuovi compiti attribuiti alla Provincia per effetto del d. lgs. n. 112/1998 per il passaggio di funzioni dallo Stato in materia di viabilità stradale.

Vi sono quindi le ragioni, per effetto del potere di riduzione dell'addebito in relazione alle circostanze sopra delineate, per procedere a determinare il danno da attribuire all'appellato in euro 5.000,00 in misura pari a quello della sentenza di primo grado.

L'appello della Procura regionale è dunque infondato e va respinto, con conferma della sentenza di primo grado in relazione all'addebito di euro 5.000,00 per i predetti motivi.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, in definitiva l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

In considerazione dell'esito del giudizio e della definizione in rito dell'appello incidentale, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 15 maggio 2023

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi